

**IL SERVIZIO SOCIALE
DELL' AMMINISTRAZIONE DELLA
GIUSTIZIA MINORILE**

Le Funzioni:

TUTELA: processo penale costruito “a misura di minore” compatibile con la tutela della personalità del minore ancora in via di formazione

ACCOMPAGNAMENTO: cogliere il segnale di disagio che il reato ha portato alla luce e ricercare soluzioni individualizzate mirate alle esigenze del minore o del giovane. (art.12 co. 2, allo stesso è assicurata l’assistenza dei servizi indicati nellart. 6 c.p.p.m.)

GARANZIA: ruolo obbligatorio legato al processo, in qualità di referenti necessari del giudice. Funzione di “mediazione giudiziaria”: si esplica svolgendo attività di inchiesta e informazione sulla personalità a beneficio degli organi giudiziari secondo l’art. 9 c.p.p m.

Norme di riferimento

- R.D.L. del 20 luglio 1934 n. 1404 istituzione del Tribunale per i minorenni
- La Costituzione Italiana entrata in vigore il 1° gennaio 1948
- DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DEL FANCIULLO (Dichiarazione di New York 1959) ONU, New York - Novembre 1959
- Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile (O.N.U., New York, 29 novembre 1985).
- Codice di procedura penale minorile - D.P.R. 448/1988 del 22/09/1988
- Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie - Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272
- Legge n. 117 del 11 agosto 2014 (art. 5)
- Decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 concernente la Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni

R.D.L. del 20 luglio 1934 n. 1404.

Istituzione del Tribunale per i Minorenni in ogni distretto di Corte d' Appello. Organo giudiziario specializzato con competenza in merito ai procedimenti penali civili e amministrativi.

Ambito penale, il TM è l' organo competente a decidere sulla responsabilità penale di un minorenni. In sintesi:

- il Tribunale per i Minorenni è competente per i reati commessi dai minori degli anni diciotto;
- il Tribunale per i Minorenni e il Magistrato di sorveglianza per i minorenni esercitano le loro competenze fino al compimento del 25° anno di età del ragazzo (che ha commesso il reato da minorenni);
- il Tribunale per i Minorenni è un organo collegiale specializzato, in quanto composto da giudici togati e onorari, scelti tra i cultori delle scienze umane (biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia, psicologia).

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DEL FANCIULLO (Dichiarazione di New York 1959) ONU, New York - Novembre 1959

Le Nazioni Unite, riprendendo la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (1948), hanno proclamato che **tutti possono godere di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate** senza distinzione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, d'origine nazionale o sociale, di condizioni economiche, di nascita o di ogni altra condizione;

Il fanciullo, a causa della sua immaturità fisica e intellettuale, ha bisogno di una particolare protezione e di cure speciali, compresa una adeguata protezione giuridica, sia prima che dopo la nascita.

Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile (O.N.U., New York, 29 novembre 1985).

Principi fondamentali:

- Gli Stati sono tenuti, secondo i loro interessi generali, a tutelare il benessere del minore e della sua famiglia.
- Gli Stati membri si sforzano di creare le condizioni per assicurare al minore una vita proficua all'interno della comunità, che incoraggi un processo di maturazione capace di tenerlo lontano il più possibile dalla criminalità e dalla delinquenza, durante il periodo di vita in cui è più esposto a un comportamento deviante.
- Occorre prendere misure concrete che comportano la piena mobilitazione di tutte le possibili risorse, incluse la famiglia, i volontari e altri gruppi comunitari, così come la scuola e le altre istituzioni, al fine di promuovere la tutela del minore per ridurre la necessità di un intervento della legge e di trattare efficacemente, equamente e umanamente, il minore quando venga in conflitto con la legge.

- La giustizia minorile fa parte integrante del processo di sviluppo nazionale di ciascun Paese, in un quadro generale di giustizia sociale per tutti i giovani.
- I servizi della giustizia minorile dovranno svilupparsi e coordinarsi sistematicamente per migliorare e perfezionare la competenza, i metodi, gli approcci e le attitudini del personale impiegato nei servizi stessi.
- Un minore è un ragazzo o una giovane persona che, nel rispettivo sistema legale, può essere imputato per un reato, ma non è penalmente responsabile come un adulto.

Obiettivi della giustizia minorile

Il **sistema** di giustizia minorile deve avere per obiettivo la tutela del giovane ed assicurare che **la misura adottata nei confronti del giovane sia proporzionale alle circostanze del reato e all'autore dello stesso.**

Codice processo penale minorile - D.P.R. 448/1988

D.P.R., 22/09/1988 n° 448

- Garantisce una modalità processuale che riconosce il processo penale minorile come un **evento delicato e importante nella vita del minore** che deve essere adeguato alle esigenze di una personalità in fase evolutiva
- **Limita**, per quanto possibile, **gli effetti dannosi** che il contatto con il circuito penale necessariamente determina sul soggetto coinvolto
- Il minore passa **da oggetto di protezione a soggetto titolare di diritti** specifici, che necessitano di specifica tutela: si parla esplicitamente di:
 - interesse del minore,
 - esigenze educative,
 - tutela del minore

I principi del nuovo codice di procedura penale minorile

- Principio di adeguatezza
- Principio di minima offensività
- Principio di destigmatizzazione
- Principio di residualità della detenzione

Decreto legislativo 28 luglio 1989, n° 272

Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
D.P.R. 22 settembre 1988, n° 448,
recante disposizioni sul processo penale a carico di
imputati minorenni

Nuova configurazione e funzioni previste per i servizi decentrati dell'Ufficio Centrale della Giustizia Minorile e di Comunità che fanno capo ai Centri per la Giustizia Minorile. Tali Centri hanno una competenza regionale o interregionale.

IL SISTEMA DEI SERVIZI MINORILI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA



DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'



CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE
Aree di segreteria, ragioneria, servizio tecnico

CENTRO GIUSTIZIA MINORILE PER L'EMILIA ROMAGNA e MARCHE

**UFFICIO SERVIZIO
SOCIALE
MINORENNI
(USSM)**

**CENTRO DI PRIMA
ACCOGLIENZA
(CPA)**

**COMUNITA'
MINISTERIALE
PER MINORI**

**ISTITUTO PENALE
PER MINORENNI
(IPM)**

AREA DI COMPETENZA

MINORI E GIOVANI ADULTI

DI QUALSIASI NAZIONALITÀ

SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO PENALE DA
PARTE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

RESIDENTI E/O PRESENTI IN REGIONE

I Servizi che fanno parte dei Centri della giustizia minorile sono:

- gli Uffici di Servizio Sociale per minorenni;
- gli Istituti penali per minorenni;
- i Centri di prima accoglienza;
- le Comunità;
- gli Istituti di semilibertà con servizi diurni per misure cautelari, sostitutive o alternative.

CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE (CGM)

Funzioni:

- Coordinamento controllo promozione
- Garantisce l'esecuzione dei provvedimenti penali
- Svolge funzioni di programmazione e coordinamento dei servizi minorili
- Amministra il budget assegnato dal dipartimento
- Promuove il collegamento e la collaborazione con gli enti territoriali e il privato sociale

CENTRO PRIMA ACCOGLIENZA (CPA)

- Accoglie minorenni arrestati e fermati fino all'udienza di convalida (entro 96 ore)
- Assicura la custodia del minore a cui fornisce informazioni, sostegno e chiarificazioni
- **Fornisce al magistrato le prime indicazioni sul contesto socio-familiare e sui percorsi educativi in atto**
- Cura le dimissioni del minore, **il suo rientro in famiglia o l'eventuale invio ad altre strutture**
- Vi operano educatori, psicologi, operatori di assistenza e personale di polizia penitenziaria

COMUNITA' MINISTERIALE

- Assicura l'esecuzione dei provvedimenti di collocamento in comunità emessi dall' autorità giudiziaria
- Predisporre progetti individuali **(a.s.)**
- Offre sostegno e accompagnamento per il reinserimento in famiglia o in altra comunità **(a.s.)**
- Vi operano educatori, psicologi, operatori di assistenza

ISTITUTO PENALE PER I MINORENNI (IPM)

- Ospita minori e giovani adulti sottoposti alla Misura cautelare della custodia in carcere o condannati a pena detentiva **(a.s.)**
- Svolge una funzione custodialistica e, al tempo stesso, educativa attraverso lo svolgimento di diverse attività **(a.s.)**
- Vi operano personale di polizia penitenziaria, educatori, psicologi, personale sanitario, mediatori culturali, insegnanti, animatori, Istruttori, volontari, ecc.

U.S.S.M.

UFFICIO SERVIZIO SOCIALE MINORENNI

FINALITA' ISTITUZIONALI

- Attività finalizzata al reinserimento sociale dei minori che entrano nel circuito penale
- Si attiva dal momento della denuncia e accompagna il ragazzo in tutto il suo percorso penale
- Predispone la raccolta di elementi conoscitivi per l'accertamento della personalità e delle condizioni socio-familiari dei minorenni autori di reato su richiesta dell'autorità giudiziaria
- Predispone progetti di intervento personalizzati anche in collaborazione con gli altri servizi minorili e\o territoriali
- Svolge approfondimenti e ricerche sul fenomeno del disagio\devianza minorile, progetta interventi e servizi

IN PARTICOLARE l'U.S.S.M. svolge una **funzione di garanzia** affinché:

- le modalità operative poste in essere da tutti gli attori del sistema minorile e della rete territoriale operino assicurando il massimo livello di sicurezza dinamica attraverso **attività di controllo sostegno e accompagnamento**.
- a tutti i minorenni e giovani adulti, a qualunque dei servizi della rete territoriale appartengano, **siano assicurati livelli essenziali di presa in carico**.

Allo scopo di **assicurare uguaglianza dei diritti e delle opportunità** a tutti i minorenni che entrano nel circuito penale, l'**U.S.S.M.** deve garantire:

- la **tempestiva presa in carico** del ragazzo e della sua famiglia attraverso la **predisposizione di un Piano Educativo Individualizzato (PEI)**, che tenga conto della personalità del minore, del tessuto sociale di riferimento, del suo percorso di vita;
- l'**immediatezza dell'intervento** attraverso l'individuazione degli obiettivi che si intendono raggiungere a breve, medio e lungo termine;

...garantisce anche:

- la sinergia tra i servizi della giustizia per predisporre interventi educativi e modalità condivise per avviare a rafforzare i processi di maturazione e di risocializzazione;
- la sinergia con i diversi enti territoriali attraverso accordi e prassi concordate;
- Il costante **raccordo con la Magistratura.**

Attori del percorso penale

Contesto relazionale:

- famiglia,
- scuola,
- sport,
- amici,
- tempo libero,
- lavoro

Minore

Servizi minorili,
socio-sanitari,
specialistici

Magistratura,
avvocati

Privato sociale:

comunità-associazioni-enti di formazione-gruppi informali

Protocolli, Accordi e rapporti interistituzionali



USSM BOLOGNA

Competente territorialmente per tutto il territorio Regionale, ha sviluppato negli anni una serie di protocolli operativi, collaborazioni e progettazioni a più livelli estesi a tutto il territorio Regionale.

Accordo quadro

Collaborazioni

Protocolli

Progettazioni

ACCORDO QUADRO

Definisce le aree progettuali e le modalità di collaborazione :

ACCORDO QUADRO TRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER L' EMILIA ROMAGNA: Per la territorializzazione degli interventi dei servizi sociali minorili.

i Servizi sociali territoriali, collaborano con L'USSM per tutti i minori che, sono denunciati a piede libero e per i quali l' Autorità Giudiziaria richiede all'USSM un primo intervento conoscitivo del minore e della sua condizione familiare e sociale (art. 9 DPR 448/88). I servizi sociali dell'Ente locale collaborano inoltre nella individuazione di risorse di volontariato, formative e/o lavorative

Accordo quadro “Liberi di scegliere”

promuovere la cultura della legalità a favore dei minori e giovani adulti sottoposti a procedimento penale

Livelli essenziali di intervento:

- Presa in carico con riferimento agli artt. 6,9,12 DPR 448/88
- Sostegno e controllo nelle **misure cautelari** detentive e non detentive agli artt. 20,21,22,23 DPR 448/88
- Osservazione, trattamento e sostegno nella **sospensione del processo e messa alla prova**
- Sostegno e controllo **nell'esecuzione della pena** sia in detenzione che in misure alternative e sostitutive alla detenzione
- Assistenza alle **vittime di abuso sessuale**
- Interventi in materia di **sottrazione internazionale di minorenni**

Livelli essenziali di presa in carico in riferimento agli artt. 6,9,12 DPR 448/88 si declinano nelle seguenti prestazioni/azioni che devono essere garantite:

- Pronta attivazione, a seguito della segnalazione/richiesta dell'A.G., dei Servizi degli Enti locali e delle Aziende Sanitarie;
- Intervento di informazione, conoscenza e valutazione della situazione del minore e della famiglia
- Valutazione delle competenze genitoriali
- Promozione di eventuali interventi in ambito civile e amministrativo
- Valutazione delle condizioni di fattibilità di un percorso di giustizia riparativa ed eventuale invio ai centri di mediazione
- Predisposizione e verifica della documentazione da produrre in relazione all'art. 9
- Presenza in udienza per assistenza al minore e alla sua famiglia

Livelli essenziali di sostegno e controllo nelle misure cautelari non detentive art. 20,21 (PRESCRIZIONI-PERMANENZA IN CASA)

- **Accompagnamento** del minorenne attraverso la **verifica** e il **controllo** delle prescrizioni/autorizzazioni disposte dal giudice e l'accompagnamento del percorso penale e personale che deve prevedere anche una **rivisitazione critica del reato**;
- Attivazione delle **risorse della famiglia e sostegno e accompagnamento** nei compiti di cura e vigilanza.

Livelli essenziali di sostegno e controllo nella misura cautelare del collocamento in comunità

- Tempestiva trasmissione al S.T. del CGM di tutte le **informazioni utili all'individuazione della comunità più rispondente alle problematiche e alle esigenze del minore**;
- **Coinvolgimento attivo della famiglia nel PEI del minore**
- **Costante verifica** in comunità dell'evoluzione del percorso educativo dell'adolescente, anche in funzione del reinserimento in famiglia e nel contesto di appartenenza
- Intervento finalizzato a realizzare un percorso che porti il minore a rielaborare e ridefinire le relazioni affettive e amicali e a riprendere o intraprendere attività di scuola e formazione lavoro, di tempo libero, di risocializzazione e di riparazione, nel proprio ambito territoriale. Proposte valide di attenuazione della misura

Livelli essenziali di sostegno e controllo nella misura della custodia cautelare

- Tempestiva trasmissione della documentazione agli atti;
- Tempestiva **presenza in IPM** per incontrare il minore e gli operatori per presa in carico congiunta e per collegamenti con altri USSM;
- **Partecipazione alle equipe per lo sviluppo del progetto educativo, raccordo con la famiglia e con le risorse del territorio;**
- **Cura delle dimissioni** sia per il passaggio ad altri istituti o alle comunità o per un rientro in famiglia attraverso un progetto che veda coinvolti anche i servizi socio-sanitari del territorio, la famiglia e le agenzie di formazione e risocializzazione.

Criteri di fattibilità per l'elaborazione di una proposta MAP

1. Assunzione di responsabilità e consapevolezza da parte del ragazzo rispetto al reato
2. Disponibilità ad assumere gli impegni richiesti dalla MAP
3. Valutazione delle risorse personali e familiari del ragazzo rispetto all'avvio di un percorso evolutivo e di cambiamento
4. Capacità a mantenere gli impegni previsti dalla MAP
5. Età del ragazzo e distanza temporale dalla commissione del reato
6. Disponibilità/capacità ad intraprendere percorsi di giustizia riparativa e di mediazione penale

In assenza di tali requisiti il servizio si attiva per la MAP solo se disposta dall'A.G.

Caratteristiche del progetto:

- **Consensualità**, il progetto di intervento deve essere accettato dal ragazzo
- **Adeguatezza**, adatto alla personalità del minore, alle risorse che si possono mobilitare e alla capacità dell'adolescente di adeguarsi
- **Praticabilità**, deve coinvolgere la famiglia, l'ambiente di vita, le risorse e i servizi sociali e sanitari
- **Flessibile in corso di prova**, ovvero può essere modificato a seconda delle necessità e delle condizioni che possono mutare

Elaborazione del progetto MAP:

- Attivazione della rete dei servizi e delle risorse locali:
- Scuola, formazione professionale, tirocini formativi
- Lavoro, tirocini formativi, percorsi di apprendistato
- Servizi sociali territoriali
- Servizi sanitari: Ser.T, NPIA, CSM, spazi di ascolto, percorsi terapeutici
- Privato sociale
- Terzo settore-associazionismo
- Presentazione progetto in udienza

Gestione e Monitoraggio percorso MAP:

- Colloqui di verifica e sostegno, in raccordo con i vari soggetti coinvolti nel progetto
- Relazioni di aggiornamento e/o di modifica al progetto
- Incontri di verifica con i Giudici Delegati
- Relazione conclusiva MAP
- Partecipazione all'udienza finale
- Restituzione al minore e alla sua famiglia del percorso svolto
- Dimissione del servizio